



RAVINALE | BALDASSARRE | PERENO
e Associati
STUDIO LEGALE

CORSO DI ALTA FORMAZIONE CON ESERCITAZIONI
IL BILANCIO ILLUSTRATO AGLI AVVOCATI DAI
COMMERCIALISTI
III^A Edizione 2025
9° INCONTRO – 13 ottobre 2025

LA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI E DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI IN RELAZIONE A ELEMENTI DI ALLARME ANCHE EMERGENTI DAL BILANCIO CHE IMPONGONO UNA TEMPESTIVA SEGNALAZIONE AGLI AMMINISTRATORI

AVV. PAOLA BALDASSARRE

INTRODUZIONE

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) ha introdotto rilevanti modifiche agli obblighi di vigilanza e segnalazione tempestiva e con l'ultimo Correttivo si sono ridefiniti il ruolo e gli obblighi dei vari organi sociali



Art. 25 *octies*

Precedentemente, la segnalazione tempestiva era competenza esclusiva dell'organo di vigilanza (sindaco unico o collegio sindacale)

Con il nuovo assetto normativo l'obbligo è condiviso con i revisori legali



Ampliamento del perimetro delle figure coinvolte nel monitoraggio dello stato di salute aziendale.

INTRODUZIONE

OBBLIGHI PREVISTI PER CIASCUN ORGANO SOCIALE

1. Amministratori:

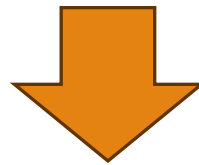
- i) predisporre un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato per identificare eventuali squilibri, verificare la sostenibilità del debito e garantire la continuità aziendale per almeno dodici mesi e
- ii) rilevare segnali di allarme e, se necessario, avviare procedure di risanamento.

2. Sindaci: in linea con l'art. 2403 c.c.,

- i) controllare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile predisposto dagli amministratori,
- ii) vigilare sulla conformità della condotta ai principi di corretta gestione e
- iii) in linea con l'art. 25 *octies* CCII, nell'ambito delle proprie funzioni, segnalare agli amministratori la sussistenza dei sintomi dello stato di crisi od insolvenza.

INTRODUZIONE

- 3. Revisori legali:** come stabilito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e dal principio di revisione ISA Italia 570, che è il principio che tratta della responsabilità del revisore relativamente alla valutazione della continuità aziendale,
- i) verificare se esistono eventi o circostanze che possano mettere in dubbio la capacità dell'impresa di proseguire la propria attività e
 - ii) in linea con l'art. 25 *octies* CCII, nell'ambito delle proprie funzioni, segnalare agli amministratori la sussistenza dei sintomi dello stato di crisi od insolvenza.



RUOLO PROATTIVO E DI VIGILANZA SOSTANZIALE la cui omissione può comportare gravi conseguenze patrimoniali alla società, ai soci e ai terzi.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le norme che disciplinano gli obblighi di controllo e vigilanza sul corretto operato degli amministratori sia a livello di adeguatezza degli assetti predisposti che di conformità della condotta ai principi di corretta gestione fissano **specifici obblighi ed, in particolare:**

- a) l'obbligo di vigilanza del collegio sindacale;
- b) l'obbligo del revisore legale dei conti;
- c) l'obbligo in capo all'imprenditore di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
- d) l'obbligo in capo ai sindaci e revisori di segnalazione dei primi sintomi di crisi o insolvenza.

L'OBBLIGO DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'**art. 2403 c.c.**

il collegio sindacale, o il sindaco unico, ha un **obbligo di vigilanza**

- sull'osservanza della legge e dello statuto,
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Ai sensi dell'**art. 2407 c.c.**

il collegio sindacale, o il sindaco unico, ha un **dovere di svolgere la vigilanza**

- con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico (Norme di comportamento del collegio sindacale delle non quotate del dicembre 2024)
- garantendo la verità delle loro attestazioni
- conservando il segreto sui fatti e documenti conosciuti nell'esecuzione dell'incarico

In caso di inadempienza, interviene una **responsabilità** per i danni cagionati alla società, soci, creditori e terzi

Con la riforma (Legge 14.03.2025 n. 35) si è limitata la responsabilità per i danni cagionati dai sindaci - al di fuori del dolo - utilizzando dei parametri ben precisi legati ai compensi percepiti (deliberati).

L'OBBLIGO DI CONTROLLO DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

I COMPITI DEL REVISORE LEGALE O DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE
(iscritto/a ex **art. 2409 *bis* c.c.** nell'apposito Registro gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze)



art. 14 D.Lgs. 39/2010
focalizzati sulla revisione legale del bilancio

LA RESPONSABILITÀ nel caso di omissione e/o mancanza di corretto svolgimento del proprio operato



art. 15 D.Lgs. 39/2010
limitata ai casi di dolo o colpa grave

L'OBBLIGO IN CAPO ALL'IMPRENDITORE DI ISTITUIRE ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Le **norme cardine** sono:

- **art. 375 CCII** relativo agli "*assetti organizzativi dell'impresa*" che modifica
- **art. 2086 c.c.** rubricato "*gestione dell'impresa*" che detta una disciplina specifica per l'istituzione degli adeguati assetti anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi e della perdita di continuità aziendale da parte degli organi sociali e
- **art. 3 CCII** rubricato "*adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa*" che prevede una disciplina specifica per le misure e gli assetti da adottare, stabilendo al **comma 3** che sono **adeguati** se consentono:
 - a. di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico- finanziario tenuto conto della specifica attività svolta dall'impresa e delle sue caratteristiche;
 - b. di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive della continuità aziendale per almeno 12 mesi nonché di rilevare i segnali della crisi o dell'insolvenza di cui al successivo comma 4;
 - c. di ricavare le informazioni necessarie all'utilizzo della lista di controllo particolareggiata e del test pratico di cui all'art 13 comma 2 CCII.

La vigilanza sull'adozione degli adeguati assetti nei termini indicati è presupposto imprescindibile per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione ex art. 25 *octies* CCII

L'OBLIGO IN CAPO A SINDACI E A REVISORI DI SEGNALAZIONE DEI PRIMI SINTOMI DI CRISI O INSOLVENZA

Art. 25 *octies* CCII, così come novellato dall'ultimo Correttivo

concretizza l'allerta interna nell'obbligo di segnalazione da parte dei sindaci e dei revisori stabilendo che devono

- verificare costantemente l'adeguatezza dell'assetto dell'impresa e l'equilibrio economico-finanziario,
- segnalare senza indugio eventuali indizi all'organo amministrativo ovvero **la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b) CCII (stato di crisi o di insolvenza)**

e quindi non più la segnalazione di un generico stato di pre-crisi, al fine di evitare - come si legge nella Relazione illustrativa - segnalazioni non utili da parte dell'organo di controllo rese a soli fini di autotutela.

Punto di equilibrio del legislatore: responsabilizzazione degli organi di controllo per un adempimento più attento della vigilanza senza comportare un eccessivo allarmismo e non disponibilità ad assumere la carica.

I DIVERSI RUOLI E LE SPECIFICHE COMPETENZE DEI SINDACI E DEI REVISORI: L'OBLIGO DI VIGILANZA E CONTROLLO ATTIVO E TEMPESTIVO

IL COLLEGIO SINDACALE

Cass. 22/16276: il legislatore richiede ancor prima dell'onere di segnalazione ed al fine di garantire la piena operatività della norma, di controllare e vigilare affinché l'imprenditore/organo gestorio abbia adottato gli adeguati assetti per consentire l'eventuale tempestiva emersione della crisi

L'OBLIGO DI CONTROLLO e VIGILANZA di cui all'art. 2403, comma 1, c.c. ha trovato sviluppo e si è innestato nel controllo sugli adeguati assetti e costituisce il **PRESUPPOSTO IMPRESCINDIBILE** per l'adempimento del successivo **OBLIGO DI SEGNALEZIONE**

Tale controllo abbandona il concetto di verifica ex post per privilegiare l'adozione di strumenti organizzativi capaci di rilevare tempestivamente il rischio di crisi e in grado di riconoscere per tempo situazioni in cui la continuità aziendale è messa in pericolo (**GIUDIZIO PROGNOSTICO** fondato su strumenti che aiutano l'intercettazione delle problematiche finanziarie ed economico-patrimoniali)



con un approccio preventivo
in entrambi i casi l'inadempienza dannosa sarà causa di responsabilità

I DIVERSI RUOLI E LE SPECIFICHE COMPETENZE DEI SINDACI E DEI REVISORI: L'OBLIGO DI VIGILANZA E CONTROLLO ATTIVO E TEMPESTIVO

IL REVISORE LEGALE

Non c'è una norma specifica dedicata all'effettuazione di tale controllo e vigilanza.

Tuttavia se durante lo svolgimento delle specifiche funzioni di revisione emergono aspetti di rilievo ai fini della verifica degli adeguati assetti il revisore è tenuto a darne comunicazione all'organo di controllo affinché effettui le valutazioni del caso



nell'ambito di quello **scambio tempestivo di informazioni rilevanti voluto dall'art 2409 *septies* c.c. e precisato al paragrafo 5.3. delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate** emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel dicembre 2024

I DIVERSI RUOLI E LE SPECIFICHE COMPETENZE DEI SINDACI E DEI REVISORI: L'OBLIGO DI VIGILANZA E CONTROLLO ATTIVO E TEMPESTIVO

Ancor prima dell'entrata in vigore dell'art. 25 *octies* CCII, così come novellato dal Correttivo *ter*,

Cass. 2 agosto 2023 n. 23579: ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010, il revisore è responsabile in concorso con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione, dei soci e dei terzi *“per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri”*

*Tutti gli organismi di controllo a partire da quelli deputati al controllo interno aziendale fino alle società di revisione dei conti al collegio sindacale sono investiti di un **ineludibile compito di costante verifica** della corrispondenza dei meccanismi di gestione della società al paradigma della corretta amministrazione, così come definito dalla scienza dell'economia aziendale.*

La società di revisione deputata a svolgere una funzione di verifica e controllo generale sui dati di bilancio e sulla corretta gestione contabile della società non può quindi esimersi dal valutare se l'attività dei singoli organismi endosocietari o dei professionisti esterni incaricati di compiere specifiche funzioni di verifica su determinati aspetti della gestione sociale, ovvero su singole poste di bilancio sia stata condotta nel rispetto dei principi di corretta gestione e di adeguatezza e deve in caso contrario tempestivamente segnalare le incongruenze rilevate”. [...]

«In altri termini la funzione del revisore non è meramente compilativa, limitata al solo controllo che al bilancio siano legati tutti i documenti formali di verifica previsti dalle norme, poiché in tal modo non si realizza alcun controllo concreto sulla correttezza della gestione e delle appostazioni delle singole voci che compongono il bilancio stesso».

I DIVERSI RUOLI E LE SPECIFICHE COMPETENZE DEI SINDACI E DEI REVISORI: L'OBLIGO DI VIGILANZA E CONTROLLO ATTIVO E TEMPESTIVO

IL REVISORE LEGALE: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL CORRETTIVO TER

Non più controllo retrospettivo ma collaborativo del revisore legale ai fini della preventiva rilevazione (Relazione illustrativa: segnalazione anche in srl con revisore anche organo di controllo)

Il revisore dei conti è tenuto a:

- monitorare costantemente la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa tramite la verifica continua della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, della corretta redazione dei bilanci in conformità ai principi contabili ed alle norme vigenti con revisione implicita delle scritture contabili, dei documenti amministrativi e dei report finanziari;
- emettere un giudizio professionale sul bilancio (relazione di revisione) che può essere positivo, negativo o con riserva o con dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio;
- segnalare all'organo amministrativo eventuali criticità rilevate;
- monitorare la continuità aziendale e segnalare agli amministratori ed all'organo di controllo eventuali rischi di crisi finanziaria;
- valutare il sistema di controllo interno anche attraverso test di verifica delle operazioni aziendali per accertare l'accuratezza dei dati contabili;
- richiedere, entro un massimo di 30 giorni, l'adozione di soluzioni ed interventi volti a sanare la situazione di crisi

LA VIGILANZA E LA RELATIVA SEGNALAZIONE È SOSTANZIALE E PROATTIVA

GLI ELEMENTI DI ALLARME RILEVABILI DAL BILANCIO

I **segnali di allerta ai sensi dell'art. 2086 c.c.** possono genericamente qualificarsi come parametri ed indici economico-finanziari che consentono di intercettare in modo tempestivo uno stato di crisi aziendale per permettere all'imprenditore e agli organi di controllo di adottare (e ancor prima di segnalare) le opportune misure correttive.

I segnali di allerta sono quindi **indicatori** che rilevano:

- squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario;
- la non sostenibilità dei debiti nei 12 mesi successivi;
- la mancanza di prospettive di continuità aziendale nell'esercizio in corso o nei 12 mesi successivi.

GLI ELEMENTI DI ALLARME RILEVABILI DAL BILANCIO

Tra i principali segnali previsti dall'**art. 3, comma 4**, e dalla prassi applicativa, rientrano:

- a. debiti verso i dipendenti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni, superiori alla metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b. debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni, superiori a quelli non scaduti;
- c. debiti verso banche ed intermediari finanziari scaduti da più di 60 giorni o che abbiano superato da più di 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- d. debiti verso i creditori pubblici qualificati indicati nell'art 25 *novies*, comma 1, CCII;
- e. indice di sostenibilità del debito negativo, cioè debiti a breve che superano in modo eccessivo le entrate;
- f. indice di liquidità inferiore a 1: incapacità di pagare scadenze immediate con risorse correnti.

GLI ELEMENTI DI ALLARME RILEVABILI DAL BILANCIO

Alla luce di tali espresse indicazioni normative possiamo concludere che i segnali di allerta rilevabili dal bilancio possono essere di carattere:

A. Contabile:

- perdite sistemiche e continuative (art. 2423 *bis* c.c.);
- riduzione ed erosione del capitale sociale (art. 2482 *bis* c.c.);
- squilibrio patrimoniale, economico e finanziario (indicatori della crisi previsti nel CCII);
- patrimonio netto negativo

B. Extracontabile:

- ritardi consistenti nei pagamenti dei fornitori ed insoluti dai clienti;
- debiti erariali e/o contributivi di notevole entità;
- esposizione debitoria deteriorata verso le banche;
- ricorso anomalo a finanziamenti a breve termine

GLI ELEMENTI DI ALLARME RILEVABILI DAL BILANCIO

N.B. Nell'ottica di una verifica concreta puntuale e veritiera del patrimonio netto, alcune voci potrebbero essere escluse o rettificate per riflettere più correttamente la reale consistenza patrimoniale dell'azienda, specialmente in un contesto di valutazione del **reale stato di salute della società e nell'eventuale valutazione di emersione della crisi d'impresa**.

Le principali voci da valutare attentamente per eventuali **rettifiche** sono:

- **immobilizzazioni materiali e immateriali:** vanno valutate attentamente e rettificate se vi sono capitalizzazioni che non rispettano più i requisiti di investimento pluriennale o di cespiti che non verranno più utilizzati, quali immobili, macchinari o software con valore contabile residuo non recuperabile devono essere svalutati o eliminati;
- **immobilizzazioni finanziarie:** partecipazioni e titoli vanno valutati per la loro strategicità e valore di realizzo effettivo; devono essere svalutate se il valore contabile supera quello stimato di recupero;
- **magazzino:** va rettificato per eventuali sovrastime, merce obsoleta o a lento rigiro non svalutato; è necessario istituire o integrare il fondo svalutazione magazzino per un valore realistico;

GLI ELEMENTI DI ALLARME RILEVABILI DAL BILANCIO

- **crediti verso clienti e altri crediti:** se il fondo svalutazione crediti è insufficiente o sovrastimato, va rettificato per riflettere il valore presunto di realizzo economico dei crediti stessi, i crediti di dubbia esigibilità o incasso molto dilazionato devono essere valutati con prudenza;
- **debiti verso fornitori e altri debiti:** in caso di situazioni in cui alcuni debiti non siano più pagabili o vadano considerati in modo diverso, devono essere rettificati per non gonfiare a sproposito le passività;
- **attualizzazioni:** per crediti e debiti con scadenze oltre 12 mesi, se non sono stati attualizzati, occorre effettuare la relativa attualizzazione finanziaria secondo il tasso medio di costo del denaro dell'azienda;
- **elementi di natura straordinaria o non ricorrente:** alcune voci di bilancio come plusvalenze, minusvalenze o componenti straordinarie potrebbero essere escluse o trattate separatamente per non alterare la rappresentazione della struttura patrimoniale di base;
- **altre rettifiche:** eventuali altre rettifiche potrebbero riguardare fondi rischi e oneri, svalutazioni di avviamento, o rettifiche extracontabili necessarie per dare una rappresentazione più fedele del patrimonio netto.

GLI ELEMENTI DI ALLARME RILEVABILI DAL BILANCIO

DOMANDA

In assenza di una tale più approfondita valutazione sulle voci dello stato patrimoniale e di conseguente mancata segnalazione all'organo amministrativo di un segnale (anche sommerso ed iniziale) di crisi, l'organo di controllo complessivamente inteso incorre in responsabilità per il successivo eventuale aggravamento dello stato di crisi e danno arrecato alla società e ai creditori?

La conoscenza tratta dai documenti contabili presentati all'organo di controllo ma non approfonditi con una attenta disamina e rilettura in ottica di rettifica può giustificare la condotta dell'organo di controllo sebbene tale situazione fosse "conoscibile" e sarebbe emersa con una più attenta analisi?

Se la **conoscenza** si riferisce alle informazioni effettivamente acquisite dai sindaci o dai revisori nel corso della loro attività di vigilanza o revisione e la **conoscibilità** si riferisce alla possibilità o capacità di acquisire tali informazioni, cioè a ciò che sarebbe ragionevolmente accessibile o noto ai soggetti in base al loro ruolo e competenze,

occorre provare a declinarli nell'ambito dei rispettivi obblighi e ruoli

GLI ELEMENTI DI ALLARME RILEVABILI DAL BILANCIO

SINDACI

I sindaci hanno un **ruolo di vigilanza continuativa e attiva**.

Devono **vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile** e **segnalare tempestivamente** eventuali situazioni di crisi o irregolarità emerse nel corso della loro attività.

L'obbligo di segnalazione è basato sulla **conoscenza concreta delle condizioni aziendali**, derivante dal **controllo incessante e diretto**, dalla loro presenza attiva nella vita societaria.

La **segnalazione** deve essere **tempestiva** e può essere effettuata anche senza attendere un processo di revisione formale.

I sindaci agiscono come **guardiani attivi**, con poteri di intervento e reazione (convocazione assemblee, azioni legali) e quindi la loro conoscenza è più immediata e diretta.

GLI ELEMENTI DI ALLARME RILEVABILI DAL BILANCIO

REVISORI LEGALI

I revisori legali svolgono una funzione più tecnica e indipendente, focalizzata sul **controllo ex post della contabilità e del bilancio e l'obbligo di segnalazione** si basa su informazioni acquisite durante la revisione contabile, spesso in modo formale e strutturato, tipicamente al termine del processo di revisione annuale.

La loro conoscenza è più legata all'attività di verifica tecnica e alla corretta rappresentazione dei dati contabili ed hanno il dovere di segnalare irregolarità riscontrate, ma non svolgono di norma un controllo continuativo e diretto come i sindaci.

Rimane comunque valida anche per il revisore la medesima conclusione di responsabilità in caso di conseguenze dannose derivanti da una mancata segnalazione ove vi fosse la possibilità di conoscere i dati corretti, pur nella consapevolezza che l'assenza di conoscenza all'esito delle rettifiche contabili di un revisore trova radice in un errore contabile o una rettifica errata.

GLI ELEMENTI DI ALLARME RILEVABILI DAL BILANCIO

CONOSCENZA E CONOSCIBILITA'

La "conoscibilità" indica la possibilità ragionevole, per il soggetto (es. sindaci o revisori legali), di venire a conoscenza delle informazioni rilevanti per l'emersione e la gestione tempestiva della crisi in base al ruolo, al dovere di diligenza e alle modalità operative di attuazione del proprio incarico.



L'obbligo di segnalazione e di intervento degli organi di controllo (sindaci e revisori) si fonda non solo sulla **conoscenza effettiva** ma anche sulla **conoscibilità degli elementi di crisi**:

la segnalazione deve avvenire quando vi sono elementi di fatto o di diritto che, anche se non ancora pienamente confermati, sono ragionevolmente noti o conoscibili nell'ambito delle funzioni svolte.

In sintesi, **la conoscibilità si qualifica come la possibilità concreta e giuridicamente doverosa di avere informazioni**, connesse al ruolo fiduciario e di controllo, **che impongono un obbligo di vigilanza e segnalazione** per prevenire e gestire la crisi d'impresa, anche in assenza di una conoscenza diretta e certa, che giustifica una eventuale conseguente responsabilità in caso di mancata attivazione.

Questa interpretazione è coerente con il principio generale di diligenza nell'esercizio delle funzioni di controllo e con il sistema di responsabilità previsto dal Codice della crisi.

I PUNTI ESSENZIALI DELLA SEGNALAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 25 *octies* CCII

- il **comma 1** si sofferma sulle modalità di esecuzione della segnalazione e ribadisce che, in pendenza di trattative (nel caso di apertura di una CNC), rimane fermo il dovere di vigilanza ex art. 2403 c.c. e
- il **comma 2** precisa che la tempestiva segnalazione all'organo di amministrazione e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c. o dall'art. 15 D.lgs.n. 39/2010.

Ne deriva pertanto che l'obbligo di segnalazione viene correlato:

- all'obbligo di vigilanza dalla cui inosservanza deriva la responsabilità ex art. 2407 comma 2 c.c. ed
- all'obbligo di corretto adempimento della revisione legale dalla cui inosservanza deriva la responsabilità ex art. 15 D.Lgs. 39/2010

con la conseguenza che il sindaco e il revisore devono segnalare tempestivamente se vogliono **evitare l'omissione di un atto dovuto** (prescritto dall'art. 2086 comma 2 c.c.) o, nel corso delle trattative, **per fronteggiare ed ostacolare l'attività dell'Amministratore che risulti dannosa** per la società, i soci e i creditori.

I PUNTI ESSENZIALI DELLA SEGNALAZIONE OBBLIGATORIA

Il **destinatario** della segnalazione è l'organo amministrativo.

La **forma** deve essere scritta e tracciabile (con mezzi che ne assicurino la ricezione).

La **segnalazione** deve essere **tempestiva**, cioè deve avvenire "senza indugio" e il codice individua il termine di 60 giorni dalla conoscenza degli elementi da cui si arguisce la situazione di crisi come termine entro il quale l'attivazione esonera il sindaco e revisore da responsabilità.

La segnalazione deve essere **adeguatamente motivata**, con descrizione dettagliata degli indizi di crisi e con concessione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, per le risposte degli amministratori.

PROFILI DI RESPONSABILITÀ PER OMESSA SEGNALEZIONE

L'OSSERVANZA DA PARTE DEI SINDACI E REVISORI dell'obbligo di verifica e di segnalazione dei sintomi di crisi o di insolvenza agli amministratori costituisce

criterio di valutazione e di attribuzione di responsabilità, anche in concorso con gli amministratori, degli organi di controllo in quanto si tratta di adempimento dei doveri professionali relativi alla carica



l'inosservanza può contribuire a fondare un'azione di responsabilità civile per il danno causato dagli amministratori a seguito della violazione degli obblighi di corretta amministrazione



L'art 2407, comma 2, c.c. prevede la responsabilità dei sindaci (anche nel caso in cui svolgano la revisione legale ex art. 2409 *bis* c.c.) per i danni derivanti da fatti omissivi

Pertanto, il mancato svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo comporta una responsabilità omissiva per fatto proprio consistente nella violazione dei doveri di costante informazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e del conseguente dovere di intervento e di segnalazione, da valutare sotto il profilo della colpa → completo superamento della responsabilità «oggettiva»

PROFILI DI RESPONSABILITÀ PER OMESSA SEGNALEZIONE

GIURISPRUDENZA

Cass. Civ. n. 16891/2022: è responsabile il sindaco che non attiva meccanismi di segnalazione tempestiva, contribuendo all'aggravamento del dissesto

Cass. Civ. 15 febbraio 2024 n. 4168: il dovere di controllo non si esaurisce nel mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori

Cass. 19 febbraio 2024 n. 4315: la responsabilità sorge quando il sindaco non reagisce “*di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità*” sussistendo “*un obbligo di immediata attivazione dei sindaci in presenza di atti di mala gestio come nel caso in cui, in presenza di una situazione gravemente deficitaria, gli organi amministrativi non abbiano attuato il cosiddetto autofallimento, determinando l'aggravamento del dissesto*”

PROFILI DI RESPONSABILITÀ PER OMESSA SEGNALEZIONE

Con il **Codice della crisi** il compito assegnato al sindaco non si è solo arricchito di altri obblighi ma di un sistema complesso nel quale i **sindaci sono chiamati a svolgere una regolare attività continuativa di verifica dello stato della società nel suo assetto organizzativo, contabile ed amministrativo**



Questa implementazione della vigilanza ha comportato una profonda e sostanziale modificazione del ruolo e della funzione del controllo che è passata **da compiti di verifica *ex post* ad un'attività di raccolta di dati, approfondimento e verifica**, cui i sindaci (e con il Correttivo *ter* anche i revisori) sono tenuti in modo costante e contemporaneamente alla gestione dell'impresa da parte degli organi di governo della società.



Si è quindi verificato **un significativo ampliamento delle prestazioni definibili di controllo e verifica** cui sono obbligati sindaci (e i revisori) **con un conseguente rafforzamento della responsabilità per i danni causati dalla condotta inadempiente dolosa/colposa**

PROFILI DI RESPONSABILITÀ PER OMESSA SEGNALEZIONE

L'introduzione della composizione negoziata quale prima misura per la soluzione e regolamentazione della crisi è stata accompagnata dalla previsione di un insieme di strumenti per consentire al debitore di attuare le iniziative più opportune per farvi fronte ed, in questo contesto, uno specifico obbligo di intervento è stato imposto all'organo di controllo e con il Correttivo *ter* anche al revisore legale che, in caso di inadempimento, comporta responsabilità dirette in capo a questi organi

ART. 25 OCTIES CCII

A. L'obbligo di segnalazione all'organo amministrativo circa l'esistenza dei presupposti della crisi o dell'insolvenza che segue il principio di salvaguardia del risanamento e continuità delle imprese dettato dal legislatore, ove venga adempiuto tempestivamente, comporterà esclusione o riduzione di responsabilità;

B. L'obbligo di intervento è poi rafforzato sul piano della deterrenza dalla previsione contenuta nel comma 2 secondo cui la tempestiva segnalazione e la vigilanza sull'andamento delle trattative forniscono elementi per l'attenuazione o l'esclusione della responsabilità determinata dal pregiudizio arrecato o che si è contribuito ad arrecare sulla base del quale la condotta dovrà essere valutata ai sensi dell'art. 2407 per i sindaci e dell'art. 15 D.Lgs. n. 39/2010 per i revisori legali

L'obbligo di intervento è stato strettamente collegato a condizioni aventi, nello stesso tempo, **una finalità premiale** (la tempestiva segnalazione comporta attenuazione o esclusione di responsabilità) **e di deterrenza** (la mancata o difettosa segnalazione è fonte di responsabilità piena).

PROFILI DI RESPONSABILITÀ PER OMESSA SEGNALEZIONE

ART. 25 OCTIES CCII

Ha una portata che va ben oltre il controllo ai fini dell'introduzione della CNC in quanto

- introduce il sistema di segnalazione per consentire l'anticipata emersione della crisi e
- individua l'organo di controllo e il soggetto incaricato di revisione legale **come i soggetti che devono realizzare o contribuire a realizzare tale anticipata emersione**

Conseguentemente:

- Se l'organo di controllo ha operato correttamente una costante vigilanza e controllo, la segnalazione potrà far emergere la crisi fin dal suo primo manifestarsi e si verificherà la vera anticipata emersione.
- Se tale vigilanza e controllo sono stati insufficienti, inadeguati o addirittura del tutto mancanti, la segnalazione non potrà che essere tardiva e quindi non meritevole di alcun elemento premiale per l'organo di controllo, che sarà ritenuto **inadempiente** e la sola circostanza dell'avvenuta segnalazione non potrà giustificare o cancellare il comportamento inerte ed omissivo tenuto in precedenza.

In buona sostanza:

a seconda che l'organo di controllo abbia o meno effettuato la segnalazione e a seconda della tempestività della stessa in relazione al livello di crisi dell'impresa, è possibile dedurre elementi significativi per escludere o affermare la sua responsabilità con una graduazione di intensità.

NESSO DI CAUSALITÀ E ONERE DELLA PROVA

App Napoli n. 1785/2022 e Trib. Venezia n. 1782/13 maggio 2024

A fondamento dell'azione di responsabilità, l'attore deve tuttavia dimostrare il nesso di causalità - anche in via presuntiva - tra l'omissione dell'organo di controllo e l'aggravamento del danno.

Cass. Civ. n. 4315/2024; Cass. n. 9427/2024

Una volta provata la condotta omissiva e l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre l'organo di controllo ad assumere un comportamento proattivo volto a limitare il danno, l'inerzia del sindaco integra il fatto illecito e la conseguente responsabilità, restando a suo carico di provare di essere stato nella concreta impossibilità di attivarsi utilmente ponendo in essere tutti gli atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini, giacché l'onere della prova si sposta sui sindaci e revisori, che devono dimostrare di aver adempiuto correttamente al proprio incarico

NESSO DI CAUSALITÀ E ONERE DELLA PROVA

Al fine della pronuncia di responsabilità occorre quindi verificare:

- la **condotta inerte**;
- l'**evento quale fatto pregiudizievole e antidoveroso**;
- il **nesso causale** verificando che l'attivazione dell'organo di controllo avrebbe potuto impedire l'evento anche con riguardo alla protrazione, reiterazione o aggravamento, (prova molto ardua considerato che si tratterebbe di provare che la segnalazione avrebbe indotto l'organo amministrativo a desistere dal commettere il fatto gestorio dannoso, incidendo tale attivazione sulla causazione del danno);
- l'**elemento soggettivo (dolo o colpa)** posto a monte dell'azione o omissione

L'EVENTO PREGIUDIZIEVOLE

NATURA DEL DANNO

Il danno può avere una dimensione ampia e una natura diversa, in quanto:

può consistere nel pregiudizio al patrimonio della società che può confluire in una lesione della capacità reddituale, una rottura della continuità aziendale, una perdita di valore del patrimonio tale da compromettere la garanzia patrimoniale offerta ai creditori e compromettere la capacità di adempiere alle obbligazioni con pregiudizio ai creditori

La responsabilità si fa valere tanto nei confronti degli amministratori che dell'organo di controllo con l'**azione sociale di responsabilità** per la quale sono legittimati attivi la società, i soci e anche il curatore fallimentare, per la perdita di valore della società e con l'**azione di responsabilità dei creditori** per la quale è legittimato il creditore e anche il curatore fallimentare per la parte non soddisfatta del credito e/o per il pregiudizio subito per il ritardo nell'adempimento.

Le nuove più ampie dimensioni dei compiti e doveri di sindaci e revisori secondo la rinnovata disciplina introdotta dal Codice della crisi agevolano l'attribuzione di una **responsabilità concorrente** in quanto, di fronte al comportamento illegittimo e pregiudizievole dell'amministratore, la corretta osservanza da parte dei sindaci e revisori degli ampi doveri di controllo, vigilanza e intervento avrebbero potuto ragionevolmente impedire, frenare ed eventualmente porre rimedio alla crisi con l'applicazione delle misure e degli strumenti oggi previsti.

STRUMENTI DA ADOTTARE PER UNA TUTELA ADEGUATA

La Cassazione ha sottolineato che la responsabilità sorge quando il sindaco non reagisce di fronte ad "*atti di dubbia legittimità e regolarità*" (Cass. Civ., Sez. 1, n. 4315 del 19 febbraio 2024).

Quali sono gli strumenti operativi utilizzabili per una vigilanza concreta ed attiva?

- Adozione di procedure di monitoraggio;
- *Check-list* indicatori crisi e sistemi di *alert*;
- Reportistica periodica (es. *dashboard* direzionale);
- Monitoraggio incrociato → banche, consulenti, IRAP-IVA-INPS;
- Formazione tecnica continua dei sindaci/revisori;
- Collaborazione ed interlocuzione trasparente con gli amministratori

NESSO DI CAUSALITÀ E ONERE DELLA PROVA

Cass. Civ. n. 16891/2022: sindaco omissivo → aggravamento del danno

"È responsabile il sindaco che, pur consapevole di indici di crisi, non abbia attivato meccanismi di segnalazione tempestiva verso il C.d.A., soprattutto laddove ciò abbia reso possibile il protrarsi di una gestione aggravatoria".

La Suprema Corte sottolinea che la tempestività dell'azione può ridurre/riparare il danno e riconosce la responsabilità del sindaco per omessa tempestiva segnalazione in presenza di indici di crisi chiari (perdite reiterate, capitale eroso ove tale omissione determini l'aggravamento della situazione debitoria) valorizzando la tempestività come elemento decisivo per esonerarsi dalla responsabilità

Trib. Milano, 12.03.2024: collegio sindacale responsabile di omissione di allerta

Il Tribunale rafforza il principio in forza del quale la mancata segnalazione di indici di crisi integra la responsabilità in caso di danno patrimoniale sofferto dalla società o da creditori, condannando il sindaco che abbia omesso segnalazioni su gravi anomalie di bilancio per responsabilità insieme con gli amministratori.

NESSO DI CAUSALITÀ E ONERE DELLA PROVA

Cass. Civ. n. 5687/2021 e App. Milano, 23.01.2021: verbalizzazione = esonero

La verbalizzazione dettagliata e la "tracciabilità" delle comunicazioni costituiscano elemento chiave di esonero dalla responsabilità. La Corte ribadisce l'importanza della verbalizzazione dettagliata delle attività di controllo e vigilanza esercitate dai sindaci e revisori, quale essenziale presidio di autotutela.

Trib. Vercelli 14 marzo 2025: controllo effettivo=attenuazione o esclusione di responsabilità

"il dovere di vigilanza dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2403 c.c. non si esaurisce nell'attività meramente formale, ma richiede una condotta attiva, efficace e tempestiva, che impone l'adozione di ogni iniziativa idonea ad esercitare un controllo effettivo sulla gestione sociale, anche mediante l'uso degli strumenti istruttori e impeditivi previsti dalla legge" e su questo presupposto specifica che *"la segnalazione di allerta ex art. 25 octies CCII deve essere effettuata entro 60 giorni dalla conoscenza dello stato di crisi ed è valutata ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità del sindaco"*, mentre *"una segnalazione tardiva, effettuata quando la crisi è già irreversibile, non è idonea a soddisfare lo scopo della norma, che è quello di favorire l'emersione anticipata della crisi e la salvaguardia del valore aziendale L'omessa contestazione del lungo periodo di crisi e la mancata dimostrazione di atti di vigilanza effettiva da parte del sindaco, in una situazione societaria compromessa da anni, integra l'inadempimento rilevante a giustificare l'esclusione del compenso professionale dal passivo"*

CONCLUSIONI

Il ruolo degli organi di controllo si è evoluto verso un

PRESIDIO ATTIVO DI LEGALITÀ E STABILITÀ AZIENDALE

La responsabilità per omessa segnalazione **non è una sanzione per non aver previsto la crisi, ma per non aver svolto il proprio incarico con diligenza e tempestività di fronte a segnali evidenti.**

La documentazione puntuale e formale dell'attività di vigilanza rappresenta la principale forma di autotutela per il professionista.

La responsabilità dei sindaci e dei revisori legali si configura tanto nella fase di individuazione degli elementi di allarme quanto nella sollecita attivazione dei poteri di segnalazione verso gli amministratori. Quindi, da tali principi si può evincere che:

- **la tempestività e tracciabilità delle iniziative assunte rappresentano la miglior tutela e protezione da ogni responsabilità** con necessità di documentare ogni passaggio: chi controlla deve documentare, verbalizzare, intervenire formalmente;
- **la responsabilità si misura con ciò che il professionista "avrebbe dovuto fare"** per cui occorre stimolare il **ruolo proattivo del sindaco/revisore** nell'attività di controllo e successiva eventuale segnalazione.

CASE STUDY N. 1

CRISI DI LIQUIDITÀ RILEVATA DAL COLLEGIO SINDACALE

Contesto:

Società industriale con progressiva erosione delle disponibilità liquide, ritardi nei pagamenti dei fornitori ed esposizioni bancarie in aumento.

Azione del Collegio sindacale:

Esamina la situazione finanziaria trimestralmente e rileva nel bilancio intermedio un patrimonio netto prossimo a zero con flussi di cassa in forte diminuzione.

Provvede a redigere una segnalazione scritta al CdA, chiedendo l'immediata adozione di misure correttive e la convocazione dell'assemblea.

Esito:

Gli amministratori adottano tempestivamente un piano di ristrutturazione e ricapitalizzazione: in caso di azione di responsabilità successiva, la tempestività della segnalazione e la verbalizzazione tutelano i sindaci dalla corresponsabilità.

CASE STUDY N. 2

OMISSIONE DI VIGILANZA E RESPONSABILITÀ

Contesto:

Società commerciale con perdite ricorrenti, capitale sociale intaccato, ma il collegio si limita ad annotazioni generiche nei verbali.

Assenza di azione:

Il Collegio sindacale non invia alcuna segnalazione formale agli amministratori, perciò non verbalizza né segnala, ma addossa il problema alla gestione.

Esito:

I creditori agiscono per l'aggravamento dello stato di insolvenza.

In giudizio la mancata segnalazione (o anche la mancata verbalizzazione) determina l'accertamento della responsabilità dei sindaci insieme a quella del CdA.

CASE STUDY N. 3

SEGNALAZIONE TEMPESTIVA SULLO SQUILIBRIO FINANZIARIO

Contesto:

Il Revisore unico nota l'assenza dei requisiti di continuità aziendale → ad es. i creditori sociali non sono soddisfatti e sono stati sospesi i pagamenti degli stipendi.

Azione:

Il Revisore effettua una segnalazione formale dettagliata via PEC agli amministratori ed allega una relazione tecnica sulle criticità.

Esito:

Pur intervenendo la crisi e la successiva liquidazione della società, il Revisore ha una prova della tempestiva segnalazione e della tracciabilità formale della sua comunicazione.



RAVINALE | BALDASSARRE | PERENO
e Associati
STUDIO LEGALE

Grazie per l'attenzione

